

2016

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

**BREVETTO NAZIONALE E
INVENZIONE INDUSTRIALE
CONCETTI INTRODUTTIVI GENERALI**

UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
SERVIZIO MARCHI E BREVETTI

Indice

COS'È UN INVENZIONE INDUSTRIALE?	3
COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?	4
LA SUFFICIENTE DESCRIZIONE	4
QUANDO IL BREVETTO È NULLO?.....	5
QUANTO DURA IL BREVETTO?.....	5
IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI BREVETTO?.....	6
LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI BREVETTO	6
LA CESSIONE E LA LICENZA DI BREVETTO	9
LA LICENZA OBBLIGATORIA E LA DECADENZA DEL BREVETTO	9
LA PROCEDURA DI DEPOSITO, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO.....	11
IL BREVETTO EUROPEO E IL BREVETTO INTERNAZIONALE - LA PRIORITÀ	14
DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE	15
DOCUMENTAZIONE DELL'INVENZIONE - Gli allegati al modulo INV-RI	16
RIASSUNTO	17
DESCRIZIONE.....	18
RIVENDICAZIONI	20
CLAIMS.....	21
FAC-SIMILE DI LETTERA D'INCARICO (art. 201 c.& d.lgs. n. 30/2005)	22
ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI	23
ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI TRADOTTE IN INGLESE	23
IL BREVETTO PER MODELLO D'UTILITÀ	24
COME COMPILARE E DEPOSITARE IL MODELLO MU-RI.....	25
MANTENIMENTO IN VITA DEL MODELLO DI UTILITÀ'	26
GLI ALLEGATI AL MODULO MU-RI	27
SCHEMA PER RIASSUNTO DI MODELLO DI UTILITÀ	27
SCHEMA PER DESCRIZIONE MODELLO DI UTILITÀ'	28
RIVENDICAZIONI	29
ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI	29
DISEGNI.....	30
DIRITTI DI DEPOSITO PER MODELLI DI UTILITÀ'.....	31

IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

COS'È UN INVENZIONE INDUSTRIALE?

Un'invenzione industriale è una soluzione originale che consente il superamento di un dato problema tecnico. Per essere considerata brevettabile, deve essere caratterizzata da:

- **NOVITÀ:** l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica. *“Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”* ([art. 46 co. 1 C.P.I.](#)). È considerato come compreso nello stato della tecnica anche il contenuto di domanda di brevetto italiano o di domanda di brevetto europeo designanti l'Italia precedentemente depositata.

- **ATTIVITÀ INVENTIVA:** *“un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”* ([art. 48 C.P.I.](#)). Si deve trattare quindi di un'invenzione che si possa distinguere da quanto già noto.

- **APPLICABILITÀ INDUSTRIALE:** *“un'invenzione è considerata come implicante un'attività industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”* ([art. 49 C.P.I.](#)). È importante sottolineare che questa applicabilità deve essere immediata, cioè non mediata da una successiva ulteriore invenzione (Cassazione 29-12-1988, n° 7083).

- **LICEITÀ:** *“non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume”* ([art. 50 co. 1 C.P.I.](#)) ma *“l'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”* ([art. 50 co. 2 C.P.I.](#)).

COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?

Non sono considerate invenzioni industriali le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi di elaboratore e le presentazioni di informazioni.

Tuttavia è opportuno precisare che è possibile brevettare la **specifico applicazione della scoperta**, così come, per quanto riguarda il programma di elaboratore, è **brevettabile il processo o metodo industriale realizzato o controllato da elaboratore elettronico**, mentre il programma in senso stretto è tutelato dal diritto d'autore.

Non possono invece costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica" ([art. 45 co. 4 C.P.I.](#)).

Sono anche escluse dalla brevettabilità le invenzioni biotecnologiche di cui all'[art. 81 quinquies C.P.I.](#), **mentre sono brevettabili** i "procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché (...) i prodotti, in particolare (...) le sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati" ([art. 45 co. 5 C.P.I.](#)).

LA SUFFICIENTE DESCRIZIONE

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da **un titolo corrispondente al suo oggetto.**" ([art. 51 nn. 1-2 C.P.I.](#)).

La **descrizione** mira a definire il ramo della tecnica in cui viene inquadrata l'invenzione, mentre le **rivendicazioni** determinano i limiti della protezione del brevetto, poiché esse indicano *“specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto”* ([art. 52 co. 1 C.P.I.](#)). I **disegni**, infine, sono necessari solo quando essenziali alla comprensione della descrizione o vengono citati nella medesima.

QUANDO IL BREVETTO È NULLO?

Il brevetto è nullo quando:

- non rispetta i requisiti di brevettabilità;
- l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a una persona esperta del ramo di attuarla;
- l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;
- il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'[art. 118 C.P.I.](#) (Rivendica del brevetto).

Tuttavia il **brevetto nullo** può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità.

QUANTO DURA IL BREVETTO?

Ai sensi dell'[art. 60 C.P.I.](#), *“il brevetto per invenzione industriale dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.”*

Il **diritto di brevetto**, come verrà approfondito nella descrizione dei motivi di decadenza del diritto medesimo, **richiede il pagamento di una tassa annuale per tutto il periodo di durata.**

IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI BREVETTO?

Ai sensi dell'[art. 66 C.P.I.](#)

“1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trovare profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste da questo codice.

2. in particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.”

LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI BREVETTO

In via di principio, la titolarità del diritto di brevetto per invenzione industriale è riconosciuta per legge all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Tuttavia non si tratta sempre di una regola immodificabile ed è la stessa legge ad individuare una serie di casi e situazioni in cui trovano applicazione regole differenti.

Anzitutto, *“i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili”* ([art. 63 n° 1 C.P.I.](#)). Infatti l'[art. 62 C.P.I.](#) stabilisce che il diritto morale, ossia *“il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso”*.

Se quindi il diritto morale risulta essere non alienabile dall'inventore, tutti i diritti patrimoniali relativi al diritto di brevetto sono disponibili. Il brevetto potrà quindi essere oggetto di *cessione, licenza, garanzia, espropriazione per pubblica utilità, esecuzione forzata e sequestro*. Per queste fattispecie, si rimanda a una descrizione sintetica in seguito.

È possibile che l'invenzione venga fatta in costanza di un rapporto di lavoro. Come risulta dall'[art. 64 C.P.I.](#):

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto, e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.” I primi due commi esaminati dell'[art. 64 C.P.I.](#) distinguono tra le **invenzioni c.d. di servizio** e **c.d. di azienda**: se il diritto morale dell'autore dell'invenzione è anche in questi casi sempre riconosciuto all'inventore, per quanto attiene gli altri diritti, essi sono posti in capo al datore di lavoro, e il dipendente - inventore vede la propria attività inventiva - oggetto della professione o della mansione lavorativa svolta - o retribuita (nel primo caso) o equamente premiata dal datore di lavoro. Tuttavia, vi è una terza ipotesi, prevista dal 3° comma dell'[art. 64 C.P.I.](#)

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di un'invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto".

Si tratta delle **invenzioni c.d. occasionali e libere**, in quanto esse non sono oggetto delle prestazioni lavorative previste nelle mansioni del lavoratore – inventore; piuttosto, esse costituiscono il frutto di un'attività inventiva che accidentalmente rientra nel settore di attività del datore di lavoro.

Ne consegue che il legislatore per esse non preveda quindi né una retribuzione, né un equo premio, come nei casi precedentemente esaminati, ma delinea invece **il riconoscimento per il lavoratore - inventore, oltre che del diritto morale, anche della titolarità del brevetto, prevedendo per il datore di lavoro, come beneficio, unicamente un diritto di opzione relativamente all'uso (esclusivo e non) e alla facoltà di chiedere o acquistare brevetti all'estero per la medesima invenzione.**

Va segnalata infine la disciplina, in deroga all'[art. 64 C.P.I.](#), relativa alle **invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca** in base alla quale il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, siano essi morali o patrimoniali. In caso di più autori, salvo diversa pattuizione, i diritti spettano a ciascuno di essi in parti uguali. Quando l'inventore presenta la domanda di brevetto, ne dà comunicazione all'amministrazione.

Si ritiene tuttavia che le università e le pubbliche amministrazioni mantengano il potere di negoziare le licenze a terzi, e ne stabiliscono l'importo massimo. In ogni caso, l'inventore avrà diritto a non meno della metà degli introiti derivanti dal brevetto di cui è autore. Se, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l'inventore e i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'istituzione pubblica di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare a terzi, pur riconoscendo in capo all'inventore sempre e comunque il diritto morale. La dottrina è divisa sul fatto se ciò escluda la titolarità dell'inventore a concedere altre licenze anche a titolo oneroso o meno.¹

¹ Guidi E., commento all'art. 63 C.P.I., in Ubertazzi L. C. & Marchetti P. (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, 2012, p. 336.

LA CESSIONE E LA LICENZA DI BREVETTO

Per quanto concerne la **cessione del brevetto**, si tratta “di un negozio traslativo di ogni facoltà connessa al diritto di esclusiva che fa subentrare integralmente nella posizione del cedente il cessionario in capo al quale passano, quindi, anche obblighi e doveri derivanti dalla privativa”.² La cessione potrà essere *inter vivos*, e quindi a titolo gratuito o oneroso, oppure *mortis causa*, ossia per successione. Il brevetto potrà inoltre essere oggetto di conferimento in società.

La **licenza di brevetto** è il modello contrattuale con cui il licenziante (il titolare del diritto di brevetto oggetto della licenza) concede al licenziatario unicamente il diritto di sfruttare economicamente l'invenzione, mentre la titolarità resta in capo al licenziante.

Nell'ambito delle licenze si annoverano diverse tipologie: la *licenza non esclusiva* permette al licenziante stesso di attuare l'invenzione concedendo parallelamente a uno o più licenziatari, anche in momenti diversi, il diritto allo sfruttamento economico dell'invenzione medesima.

La *licenza esclusiva semplice* consente al licenziante di attuare egli stesso l'invenzione, ma, una volta concessa la licenza in oggetto, non di concedere un'ulteriore licenza ad altri licenziatari sul medesimo territorio.

La *licenza esclusiva assoluta* esclude per il licenziante anche la possibilità di attuare l'invenzione. Va sottolineato comunque che trattandosi di modelli contrattuali, le parti dispongono di una certa libertà per quanto attiene l'elaborazione dei contenuti e delle clausole di tali contratti.

Sembra infine ammessa pacificamente la possibilità che il diritto di brevetto sia oggetto di **usufrutto, uso**, nonché di **sequestro, pignoramento ed espropriazione per pubblica utilità**.

LA LICENZA OBBLIGATORIA E LA DECADENZA DEL BREVETTO

L'[art. 70 C.P.I.](#) descrive le ipotesi nelle quali da un brevetto si origina una licenza obbligatoria, ossia la possibilità, per chi lo richiede, di utilizzare detto brevetto senza chiederne autorizzazione al titolare, e quindi limitando, sotto tale profilo, il “monopolio” di quest'ultimo, ma riconoscendogli comunque il diritto ad ottenere un compenso (ferma restando ovviamente la possibilità di opporsi di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi all'istanza di licenza obbligatoria):

² Id., pp. 304 e ss.

1. Se, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria può egualmente venire concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese tra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

La parte evidenziata qui sopra descrive un primo caso di decadenza del brevetto, a cui fa seguito un'ulteriore possibilità, prevista dall'[art. 75 C.P.I.](#), di **decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti.**

Se infatti è trascorso il mese di scadenza del diritto annuale, trascorsi anche i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di una mora, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi notifica all'interessato con comunicazione raccomandata che non risulta effettuato nel termine stabilito il pagamento dovuto. Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, l'Ufficio provvede a dare atto con apposita annotazione nel registro dei brevetti della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicandone la notizia nel bollettino. Come stabilito dalla giurisprudenza, questo termine di 30 giorni non permette al titolare del brevetto il pagamento tardivo del diritto, ma semmai, dimostrando di aver tempestivamente

effettuato il pagamento senza averlo tuttavia comunicato all'Ufficio, di evitare che l'Ufficio proceda a dichiarare la decadenza del brevetto.³

Il titolare del brevetto comunque, qualora provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento anche dopo la pubblicazione dell'avvenuta decadenza sul bollettino, può ricorrere, entro sei mesi da tale pubblicazione, alla Commissione dei Ricorsi per chiedere l'annullamento dell'annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione sul bollettino.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione sul bollettino o se respinto il ricorso per chiedere l'annullamento della decadenza, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Si può quindi cogliere facilmente la differenza tra gli effetti della nullità del brevetto e quelli della decadenza dello stesso: mentre la nullità opera *ab origine* nei casi elencati precedentemente, la decadenza solo dal momento in cui si perfezionano i presupposti necessari, come la mancata attuazione della licenza obbligatoria entro due anni o il mancato pagamento del diritto annuale.

LA PROCEDURA DI DEPOSITO, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO

La procedura di deposito si avvia mediante la presentazione da parte del richiedente o del mandatario di una domanda di brevetto presso il Servizio Brevetti e Marchi di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale domanda viene quindi trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda può anche essere presentata direttamente all'UIBM nonché agli uffici o agli enti pubblici previsti dalla legge.

La domanda deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo di domanda **Modulo "INV-RI"** (su come compilare gli allegati, si veda pag. 16), firmato in originale dal richiedente, o suo rappresentante, o dal suo mandatario. Se non è firmato dal richiedente, il rappresentante o il mandatario deve essere munito di lettera d'incarico o di procura.

Come già scritto precedentemente, unitamente alla domanda devono essere presentati la **descrizione** e le **rivendicazioni**, oltre agli eventuali **disegni**.

³ Vedi Cassazione 62/117 e 56/3833.

Va sottolineata nuovamente l'importanza delle rivendicazioni in quanto esse delimitano la tutela che si va a richiedere per l'invenzione brevettata.

Gli uffici o enti abilitati sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad assicurare il **segreto d'ufficio**; tali uffici ed enti al momento del ricevimento della domanda rilasciano un'attestazione dell'avvenuto deposito e provvedono, nei dieci giorni successivi, a trasmettere all'UIBM gli atti depositati.

L'[art. 53 co. 2 C.P.I.](#) prevede che *“gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico”*. Infatti, prosegue il co. 3, *“decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati”*. Ne consegue che da questo momento, la **domanda di brevetto viene ricompresa nello stato della tecnica.**

Dal momento del deposito della domanda all'eventuale accettazione del brevetto da parte dell'UIBM **si deve preventivare mediamente un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni.**

L'[art. 172 co. 2 C.P.I.](#) prevede la possibilità per il richiedente, durante tutto il periodo di **brevettazione, di correggere la domanda iniziale, purché le modifiche non intervengano sugli aspetti sostanziali della domanda.**

L'UIBM **valuta la ricevibilità** e quindi la **presenza dei requisiti di brevettabilità** della domanda ricevuta e **se la ritiene manifestamente non brevettabile, la esclude dalla procedura e informa il richiedente**; la domanda **che viene valutata brevettabile**, o per la quale siano stati comunicati al richiedente i rilievi emersi dall'esame e ottenuta entro il termine stabilito la risposta ad essi, **viene avviata al procedimento della ricerca di anteriorità.**

Per le domande presentate dal 1° luglio 2008, non rivendicanti la priorità di una domanda precedente (*infra* paragrafo dedicato) è infatti previsto l'obbligo di una **ricerca di anteriorità** da parte dell'*European Patent Office* (EPO-Ufficio Brevetti Europei): **entro 5 mesi dalla data di deposito l'UIBM invia la domanda di brevetto all'EPO per svolgere la ricerca entro i 4 mesi successivi.**

Il rapporto di ricerca risultante viene inviato dall'UIBM al richiedente, allegato all'opinione scritta. È possibile che tale comunicazione contenga un invito al richiedente di rispondere entro un termine ad eventuali obiezioni contenute nel rapporto di ricerca, e la risposta potrà consistere in modifiche delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni, e/o argomentazioni a supporto della brevettabilità dell'invenzione per cui si è chiesta protezione. Tuttavia tali modifiche non possono ampliare il contenuto originario della domanda depositata.

Decorsi i termini dell'art. 53 sopra scritti, l'ufficio rende pubblica tutta la documentazione relativa alla domanda e dà avvio all'esame della domanda medesima.

Terminato l'esame, l'UIBM potrà concedere il brevetto o rifiutare la domanda. In quest'ultimo caso è prevista la possibilità per il richiedente di proporre appello alla Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dalla data della comunicazione di rigetto della domanda. Se l'appello è accolto l'Ufficio è tenuto a conformarsi alla decisione della Commissione.

Il brevetto nazionale non esaurisce il quadro di tutele possibili per un'invenzione industriale. Alcune convenzioni hanno previsto infatti le fattispecie del [brevetto europeo e del brevetto internazionale](#).

La Convenzione di Monaco disciplina il [brevetto europeo](#), rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office, EPO*), **come un fascio di brevetti nazionali, depositato mediante un'unica procedura**. Tuttavia, il contenuto del brevetto europeo stesso è analogo a quello di un brevetto nazionale di ciascun Paese. Si tratta di una tipologia di brevetto sempre più importante, dal momento che un numero consistente e crescente di brevetti non è più solo nazionale, ma europeo.

Ai fini della brevettazione europea, viene previsto il **diritto di priorità** riconosciuto dallo Stato per le invenzioni la cui domanda di brevetto è stata già domandata in altri Stati contraenti nei dodici mesi precedenti. In tal modo lo stato della tecnica può essere retrocesso al momento antecedente al deposito delle domande.

Va segnalata anche la nuova figura del [brevetto comunitario](#).

Fondamentale è invece il [brevetto internazionale, basato sul Patent Cooperation Treaty \(P.C.T.\)](#) del 1970, il cui fine è di “**semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni**” qualora essa venga domandata per molti Stati. Per i cittadini o i domiciliati presso uno degli Stati contraenti il P.C.T., la procedura consiste in un'unica domanda internazionale in uno degli Stati, che provvederà alla ricerca di anteriorità, per poi svilupparsi in una serie di domande nazionali quanti gli Stati (o Regioni, costituite da Stati a loro volta firmatari di convenzioni particolari, come il brevetto europeo ad esempio) per i quali la tutela è stata richiesta.

DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

DIRITTI DI DEPOSITO	
Descrizione, riassunto e tavole di disegno entro e non oltre le 10 pagine	€ 120,00
Descrizione, riassunto e tavole di disegno oltre 10 pagine ma entro 20 pagine	€ 160,00
Descrizione, riassunto e tavole di disegno oltre le 20 pagine ma entro 50 pagine	€ 400,00
Descrizione, riassunto e tavole di disegno oltre le 50 pagine	€ 600,00
Per ogni rivendicazione oltre la decima	€ 45,00
Per la ricerca (in assenza di traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	€ 200,00

DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO OLTRE IL QUARTO ANNO	
Quinto anno	€ 60,00
Sesto anno	€ 90,00
Settimo anno	€ 120,00
Ottavo anno	€ 170,00
Nono anno	€ 200,00
Decimo anno	€ 230,00
Undicesimo anno	€ 310,00
Dodicesimo anno	€ 410,00
Tredicesimo anno	€ 530,00
Quattordicesimo anno	€ 600,00
Quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	€ 650,00

DIRITTI PER TRASCRIZIONI BREVETTI DI INVENZIONE INDUSTRIALE	
Per ogni brevetto	€ 50,00

DIRITTI DI SEGRETERIA	
Deposito titolo di privativa industriale con rilascio copia autentica	€ 43,00
Deposito titolo di privativa industriale senza rilascio copia autentica	€ 40,00

Casi particolari di esenzione per:

Soggetti	Esenzione dalle tasse	Esenzione dal bollo
Università	SI	SI
Amministrazioni pubbliche con finalità di ricerca	SI	SI
Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali	SI	SI

L'invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), contenere tutti i particolari necessari per realizzare l'invenzione e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile al computer a facciate alterne, numerate progressivamente senza alcuna intestazione.

Il testo è scritto lasciando un margine di almeno cm. 2,5 alla sinistra del foglio e un adeguato margine di almeno cm. 2,5 agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee di 1,5 tale da consentire correzioni interlineari e le lettere maiuscole abbiano una altezza di almeno cm. 0,21 .

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE COMPOSTA DA:

- a) RIASSUNTO
- b) DESCRIZIONE
- c) RIVENDICAZIONI (IN ITALIANO E IN INGLESE)
- d) DISEGNI

RIASSUNTO

Il riassunto ha solo fini d'informazione tecnica e si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

SCHEMA PER RIASSUNTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE

1 COPIA IN CARTA SEMPLICE

Riassunto dell'invenzione industriale dal titolo _____
a nome di _____
di nazionalità _____
domiciliato a _____ in via _____
depositata il _____ (da riempire a cura dell'Ufficio Brevetti)

TESTO DEL RIASSUNTO:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IL CONTENUTO

La **descrizione** deve mettere in risalto lo scopo dell'invenzione o del modello ovvero il problema tecnico che l'invenzione o il modello si prefigge di risolvere.

Un'invenzione è reputata **sufficientemente descritta quando**, attraverso l'esame del testo della domanda e dei documenti allegati, **un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell'invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo**. Nel caso in cui la descrizione dell'invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso.

Nel dettaglio, secondo quanto indicato dall'art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve:

- **specificare** il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento,
- **indicare** lo stato della tecnica preesistente, di cui l'inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell'invenzione e all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici,
- **esporre** l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi,
- **descrivere** brevemente gli eventuali disegni,
- **descrivere** in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti,
- **indicare** esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale.

LA FORMA

- La parte iniziale della descrizione deve contenere una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata. **I fogli della descrizione devono essere numerati progressivamente.**
- Gli esemplari della descrizione devono essere **firmati in calce, per esteso**, dal richiedente o dal suo mandatario; i singoli fogli, tranne l'ultimo, ove viene apposta la firma per esteso, **devono essere siglati** dal medesimo firmatario. Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio.
- Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

SCHEMA PER DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE

1 COPIA IN CARTA SEMPLICE

DESCRIZIONE dell'invenzione industriale dal titolo _____

a nome di _____ di

nazionalità _____ domiciliato a

_____ in via _____

depositata il _____ (da riempire a cura dell'Ufficio Brevetti)

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Stato dell'Arte: *breve cenno a quanto già conosciuto o presente sul mercato;*

Problema tecnico: *descrivere il problema tecnico che si pensa di risolvere con il nuovo trovato/procedimento;*

Soluzioni del problema tecnico: illustrare quale soluzione ottimale si è pensato di dare al problema tecnico illustrato al punto precedente;

Descrizione di una o più forme di attuazione: descrivere se è possibile arrivare allo stesso risultato con soluzioni diverse applicabili alla macchina o al procedimento da tutelare;

Funzionamento: descrizione del funzionamento della macchina o del procedimento;

Descrizione disegni (se allegati): descrizione delle figure riportate nelle tavole allegate

Vantaggi: illustrare i vantaggi offerti dalla nuova macchina o dal nuovo procedimento;

Varianti: descrivere, se presenti, quali varianti possono essere apportate al trovato;

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IL CONTENUTO

Le **rivendicazioni** determinano l'ambito di protezione richiesta. L'[art. 52 del C.P.I.](#) dispone espressamente che **“nelle rivendicazioni è indicato ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni”**: ecco perché occorre fare estrema attenzione alla loro redazione. E' su di essa che si fonda l'interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. L'art. 21 del Regolamento attuativo del CPI precisa che **le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato.**

LA FORMA

- devono essere indicate con numeri arabi consecutivi,
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza),
- le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

SCHEMA PER RIVENDICAZIONI

Vanno descritte sempre da inizio pagina, devono indicare brevemente ma con chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Devono essere fatte “a cascata” cioè dalla più importante alla meno importante.

1) Macchina (o procedimento) per _____ caratterizzata dal fatto che _____

2) Macchina (o procedimento) come alla rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che

3) _____

n) _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

CLAIMS⁴

(the characteristic claimed must be explicitly described; the claims must be made from the most important to least important)

1) Apparatus (or machine or proceedings) for _____ characterized in that

2) Apparatus (or machine or proceedings) according to claim 1 characterized in that _____

n) Apparatus (or machine or proceedings) according to one or more the previous claim characterized in that _____

SIGNATURE OF THE APPLICANT

⁴ Obbligatorie dal 1 luglio 2008: la mancanza di consegna della traduzione in inglese delle rivendicazioni comporta il pagamento di € 200, 00 di tasse in più.

In nome e per conto de___ sottoscritt___ (titolare) resident_ a
_____ in Via _____

Il Signor _____ (incaricato) è incaricato di depositare in Italia presso un Ufficio Brevetti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma, la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

e di fare quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con il Ministero (presentazione di documenti, pagamenti dei rimborsi e riscossione delle somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'art. 135 del d.lgs n. 30/2005).

A tale scopo ___/___ sottoscritt___ elegg___ domicilio presso codesto Ufficio al quale pertanto verranno fatte direttamente dal **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne dei documenti che si rendessero necessarie

Firma di chi dà l'incarico

All'Ufficio _____

Al Signor _____

Via _____

Firma dell'incaricato _____

ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI

Facenti parte dell'invenzione industriale domanda n. MI2002A000004

1. Sistema di chiodatura simultanea di superfici piane per macchine chiodatrici, comprendente meccanismi di chiodatura e ribattitura, caratterizzato dal fatto che detti meccanismi sono disposti a gruppi di distribuzione stellare lungo un certo numero di raggi, per cui il gruppo di meccanismi di ciascun raggio deve conficcare soltanto i chiodi che devono essere applicati nel settore circolare della superficie da chiodare, delimitato da due raggi successivi.
2. Sistema secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che i meccanismi di chiodatura sono fissati ad una tavola rotante superiore della macchina ed altrettanti meccanismi di ribattitura sono fissati corrispondentemente ad una tavola rotante inferiore della macchina, la superficie da chiodare essendo posizionata tra le due tavole rotanti.
3. Sistema secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che la distribuzione stellare dei meccanismi di chiodatura e ribattitura è atta ad eseguire la chiodatura di tracciati perimetrali anche multipli di qualsiasi genere.

ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI TRADOTTE IN INGLESE

Facenti parte dell'invenzione industriale domanda n. MI2002A000004 priorità del brevetto europeo EP1461189A1

- 1) A simultaneous riveting system of flat surfaces for riveters, comprising riveting and upsetting mechanism, characterized in that said mechanisms are star arrangement units placed along a certain number of radiuses, so that the unit of mechanisms of each radius must hammer in only those nails which have to be applied into the circular sector of the surface to be riveted, delimited by two successive radiuses.
- 2) The system according to claim 1, characterized in that the riveting mechanisms are fixed to an upper revolving table of the machine, and as many upsetting mechanisms are respectively fixed to a lower revolving table of the riveter, the surface to be riveted being placed between the two revolving tables.
- 6) The system according to one or more of the previous claims, characterized in that the riveting and upsetting mechanism's star arrangement is fit to carry out the riveting of perimetrical outlines, even multiple ones of any kind.

IL BREVETTO PER MODELLO D'UTILITÀ

Merita un cenno l'istituto del **brevetto per modello d'utilità**. La differenza tra questa tipologia di brevetti e quella per invenzione industriale è essenzialmente "quantitativa". Ad essere differente è, infatti, il livello di apporto creativo del *trovato* sotto il profilo tecnico. Tuttavia la differenza può anche essere "qualitativa", dal momento che l'accento su questo tipo di invenzioni viene posto più sull'utilità che non sul carattere inventivo del *trovato* medesimo.

In entrambe le accezioni, i brevetti per modello d'utilità sono configurabili come una sorta di "piccoli" brevetti rispetto ai brevetti per invenzione, dal momento che mentre questi ultimi vanno a costituire uno stato della tecnica precedentemente inesistente, **i brevetti di modello d'utilità invece si sviluppano da e accrescono quanto già esistente nello stato della tecnica, evolvendolo o rendendolo più funzionale.**

Il "**concetto innovativo**" ([art. 82 co. 3 C.P.I.](#)) che essa comunque presenta fa sì che anche nei confronti di questa tipologia di brevetti l'ordinamento nazionale predisponga una tutela, benché inferiore a quella assegnata all'invenzione industriale. Anzitutto la **durata della tutela è di dieci anni** anziché venti. Inoltre **l'estensione della protezione a livello europeo partendo da una priorità nazionale è vincolata a quanto il contenuto della domanda sarà ritenuto innovativo**, con un conseguente maggiore rischio di respingimento rispetto ad un brevetto d'invenzione industriale.

In relazione a questo ultimo punto va rilevato che comunque l'ordinamento nazionale prevede la possibilità che **una domanda di brevetto europeo respinta sia trasformata in una domanda nazionale per modello di utilità** ([art. 58, commi 2, 3 e 4 C.P.I.](#)). Analogamente **viene prevista la possibilità della conversione di un brevetto di invenzione nullo in un valido modello d'utilità** ([art. 76, co. 3 C.P.I.](#)).

Documentazione da presentare:

La domanda di brevetto per modello di utilità può essere depositata personalmente dal richiedente presso gli Uffici Brevetti delle CCIAA che, a richiesta, rilasciano copia autentica dell'originale del modulo di domanda.

La **domanda** deve essere redatta su apposito **Modulo "MU-RI"**, firmato in ogni pagina, devono essere, inoltre, obbligatoriamente allegati i seguenti documenti (in assenza di questi documenti o dei requisiti prescritti, la domanda è irricevibile):

- **Riassunto** (in una copia). Il riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.
- **Descrizione e rivendicazioni** (in una copia). Il modello di utilità deve essere descritto in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto, specificando il campo della tecnica cui fa riferimento, lo stato della tecnica preesistente, una breve descrizione di eventuali disegni allegati (vedi fac-simile pag. 12).
Le **rivendicazioni** definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione; la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza); le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione;
Le **rivendicazioni devono essere redatte su pagine separate** dalla descrizione e devono essere numerate in ordine progressivo in cifre arabe;
- **Disegni**, se citati nella descrizione, vanno firmati in ogni tavola; possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, e devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione, nella quale dovrà essere inoltre adeguatamente illustrato ciò che i disegni, come pure le varie parti di essi, rappresentano. Nei disegni non devono comparire segni di riferimento non menzionati nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. Le stesse caratteristiche indicate dai segni di riferimento devono continuare ad essere indicate dagli stessi segni di riferimento in tutta la domanda di brevetto. I disegni non devono contenere alcun testo, ad eccezione, quando assolutamente indispensabile, di una sola parola o parola, tipo "acqua", "aperto", "chiuso" e, in caso di circuiti elettrici e schemi di blocchi e diagrammi di flusso, poche parole chiave indispensabili alla comprensione.

- **Lettera d’incarico** in bollo (solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati o da un mandatario iscritto all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale);
- **Atto di designazione d’inventore** in bollo da (solo nel caso in cui l’inventore non coincida con il richiedente), deve riportare cognome e nome, nazionalità, residenza dell’inventore e deve essere firmata sia dal titolare della domanda che dall’inventore.

Formato della documentazione:

La descrizione, le rivendicazioni ed i disegni allegati alle domande di brevetto devono essere scritti in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato **A4**. I margini superiore ed inferiore e i margini a sinistra e a destra devono essere di almeno cm. 2,5. Il testo deve essere scritto con interlinea 1,5 senza lasciare righe incomplete e per un massimo di 25 righe per foglio e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di cm. 0,21. I documenti devono essere scritti su una sola facciata (non è ammesso il formato fronte-retro), a macchina o al computer; i disegni possono essere eseguiti a mano.

Le pagine descrizione e delle rivendicazioni del modello di utilità devono essere unite in un unico fascicolo e numerate progressivamente partendo dalla pag. n. 1, siglate e firmate in ogni pagina.

Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in alto a destra, nel bordo libero a margine.

NB.: Per i modelli di utilità, non essendo soggetti a ricerca di anteriorità, non è necessario allegare traduzioni della descrizione e delle rivendicazioni in lingua inglese.

MANTENIMENTO IN VITA DEL MODELLO DI UTILITÀ

Per mantenere in vita un modello di utilità durante il secondo quinquennio, il titolare è tenuto a corrispondere l’importo dei diritti indicati in calce. I diritti, per i modelli già concessi, devono essere versati anticipatamente prima della scadenza, ovvero entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda; è ammesso anche il pagamento dei diritti nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora. Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti entro l’ultimo giorno utile, il titolo è dichiarato decaduto.

SCHEMA PER RIASSUNTO DI MODELLO DI UTILITÀ

1 COPIA IN CARTA SEMPLICE

Riassunto del modello di utilità dal titolo _____

a nome di _____ di

nazionalità _____ domiciliato a

_____ in via _____

depositata il _____ (da riempire a cura dell'Ufficio Brevetti)

TESTO DEL RIASSUNTO:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DESCRIZIONE dal titolo _____

a nome di _____

di nazionalità _____ domiciliato a

_____ in via _____

depositata il _____ (da riempire a cura dell'Ufficio Brevetti)

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Stato dell'Arte: breve cenno a quanto già conosciuto o presente sul mercato;

Problema tecnico: descrivere il problema tecnico che si pensa di risolvere con il nuovo trovato/procedimento;

Soluzioni del problema tecnico: illustrare quale soluzione ottimale si è pensato di dare al problema tecnico illustrato al punto precedente;

Descrizione di una o più forme di attuazione: descrivere se è possibile arrivare allo stesso risultato con soluzioni diverse applicabili alla macchina o al procedimento da tutelare;

Funzionamento: descrizione del funzionamento della macchina o del procedimento;

Descrizione disegni (se allegati): descrizione delle figure riportate nelle tavole allegate

Vantaggi: illustrare i vantaggi offerti dalla nuova macchina o dal nuovo procedimento;

Varianti: descrivere, se presenti, quali varianti possono essere apportate al trovato;

FIRMA DEL RICHIEDENTE

RIVENDICAZIONI

Vanno descritte sempre da inizio pagina: devono indicare brevemente ma con chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Devono essere fatte "a cascata" cioè dalla più importante alla meno importante

1) Macchina (o procedimento) per _____ caratterizzata dal fatto che _____

2) Macchina (o procedimento) come alla rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che _____

3) _____

n) _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI

- 1) Parabola per fanale, caratterizzata da ciò che essa presenta una deformazione che permette di sistemare al suo interno una pila normale pur mantenendo in sostanza per la parabola le dimensioni di un comune riflettore funzionante a sola dinamo.
- 2) Parabola come alla rivendicazione 1, caratterizzata da ciò che essa viene ricavata eccentricamente ad un disco, onde potere procurare uno spazio sufficiente per la sistemazione della pila normale, senza ricorrere ad un fanale di dimensioni superiori a quello di un comune riflettore funzionante a sola dinamo.
- 3) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti caratterizzata da ciò che per l'introduzione ed alloggio della pila normale si prevede una portina cernierata in basso e trattenuta superiormente da un laccetto.
- 4) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti, caratterizzata da ciò che la pila di dimensioni normali vi trova alloggio in posizione inclinata con un suo spigolo collocato contro il margine del riflettore disposto eccentricamente spostato verso l'alto.
- 5) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti caratterizzata da ciò che il gancetto è incorporato nella crestina ed è provvisto di gambo richiamato verso il basso dalla molla, la detta crestina essendo inserita con la sua coda in una sede della parabola con facoltà di leggeri spostamenti come richiesto per l'agganciamento e lo sganciamento della portina, manovrati direttamente agendo sulla crestina.
- 6) Parabola per fanali separata eccentricamente da un disco onde poter lasciare uno spazio sufficiente per la sistemazione della pila normale nelle dimensioni di un fanale con funzionamento a sola dinamo in sostanza come descritto con particolare riferimento al disegno allegato e per gli scopi specificati.

Disegni

Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici dell'invenzione e illustrare meglio alcune sue caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è facoltativo. Tuttavia, qualora essi vengano presentati, devono essere redatti secondo specifiche regole:

- se citati nella descrizione, vanno firmati in ogni tavola; possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, e devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione, nella quale dovrà essere inoltre adeguatamente illustrato ciò che i disegni, come pure le varie parti di essi, rappresentano. Nei disegni non devono comparire segni di riferimento non menzionati nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. Le stesse caratteristiche indicate dai segni di riferimento devono continuare ad essere indicate dagli stessi segni di riferimento in tutta la domanda di brevetto. I disegni non devono contenere alcun testo, ad eccezione, quando assolutamente indispensabile, di una sola parola o parola, tipo "acqua", "aperto", "chiuso" e, in caso di circuiti elettrici e schemi di blocchi e diagrammi di flusso, poche parole chiave indispensabili alla comprensione;

Formato della documentazione:

- La descrizione, le rivendicazioni ed i disegni allegati alle domande di brevetto **devono essere scritti in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4**. I margini superiore ed inferiore e i margini a sinistra e a destra devono essere di almeno cm. 2,5. Il testo deve essere scritto con interlinea 1,5, senza lasciare righe incomplete e per un **massimo di 25 righe per foglio** e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di cm. 0,21. I documenti devono essere scritti su **una sola facciata** (non è ammesso il formato fronte-retro), a macchina o al computer; i disegni possono essere eseguiti a mano.
- Le pagine descrizione e delle rivendicazioni del modello di utilità devono essere unite in un unico fascicolo e numerate progressivamente partendo dalla pag. n. 1, siglate e firmate in ogni pagina.
- Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in alto a destra, nel bordo libero a margine.

DIRITTI DI DEPOSITO PER MODELLI DI UTILITA'

La protezione per i modelli di utilità dura 5 anni dalla data di presentazione della domanda, ed è prorogabile per ulteriori 5 anni (per un totale di 10 complessivi).

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita, indicati nell'allegata tabella A), deve essere effettuato anticipatamente, prima dell'inizio del quinquennio di riferimento, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Per tutte le scadenze maturate dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007, il pagamento è dovuto entro il mese di giugno 2007.

DIRITTI DI DEPOSITO

DIRITTI DI DEPOSITO	
Primo deposito	€ 120,00

DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL MODELLO DI UTILITA' OLTRE IL QUINTO ANNO	
Per il secondo quinquennio	€ 500,00


DIRITTI DI MORA	
Per il secondo quinquennio	€ 100,00

DIRITTI DI SEGRETERIA	
Deposito con rilascio copia autentica	€ 43,00
Deposito senza rilascio copia autentica	€ 40,00

Casi particolari di esenzione per:

Soggetti	Esenzione dalle tasse	Esenzione dal bollo
Università	SI	SI
Amministrazioni pubbliche con finalità di ricerca	SI	SI
Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali	SI	SI

Dove siamo:



Le persone di riferimento del servizio brevetti e marchi

Simonetta Gabrielli

tel. 0461 – 887291

simonetta.gabrielli@tn.camcom.it

FAX 0461-887286

e-mail

brevetti@tn.camcom.it

Orario di apertura al pubblico

deposito	dal lunedì al venerdì	9.00 - 12.00
Informazioni	dal lunedì al venerdì	8.30 - 12.15
	il giovedì pomeriggio	15.00 - 16.00